



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **26** del **22/04/2021**

Oggetto: **Bilancio di previsione 2021-2022-2023 e relativi allegati: approvazione.**

Adunanza ordinaria del 22/04/2021 ore 14:30 seduta pubblica.

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 14,40.

Risultano presenti al momento della votazione Biffoni Matteo i seguenti 31 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	X	-
Belgiorno Claudio	-	X	Betti Eva	X	-
Biagioni Marco	X	-	Calussi Maurizio	X	-
Cocci Tommaso	X	-	Curcio Marco	X	-
Facchi Antonio Nelson	X	-	Faltoni Monia	X	-
Fanelli Giannetto	X	-	Garnier Marilena	X	-
Guerrini Martina	X	-	La Vita Silvia	X	-
Lafranceschina Mirko	X	-	Lin Teresa	X	-
Longobardi Claudia	X	-	Maioriello Carmine	X	-
Mugnaioni Sandra	X	-	Norcia Silvia	X	-
Ovattoni Patrizia	X	-	Romei Enrico	X	-
Rosati Matilde Maria	X	-	Sapia Marco	X	-
Sbolgi Giacomo	X	-	Sciumbata Rosanna	X	-
Soldi Leonardo	X	-	Spada Daniele	X	-
Stanasel George Claudiu	X	-	Tassi Paola	X	-
Tinagli Lorenzo	X	-	Wong Marco	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale Simonetta Fedeli.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :
Biancalani Luigi, Mangani Simone, Squittieri Benedetta

(omissis il verbale)

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Oggetto: **Bilancio di previsione 2021-2022-2023 e relativi allegati: approvazione.**

Il Consiglio

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel) intitolato "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" aggiornato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 174 "predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati" del Tuel coordinato e integrato come sopra riportato ed, in particolare, il comma 1 nel quale si dispone: "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità";

Visto l'articolo 172 del Tuel coordinato e integrato che prevede che al bilancio debbano essere allegati i documenti previsti all'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, e i seguenti documenti:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Visto inoltre l'art. 151 "Principi generali" del medesimo Tuel coordinato e integrato, il quale recita nei primi tre commi:

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Visto l'art. 162 del D.lgs. 267/00 che stabilisce *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni”* e, al successivo comma 6 *“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato nella contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità”*;

Visto che, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il termine di approvazione del Documento Unico di Programmazione è stato prorogato al 30 settembre 2020 (art. 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27);

Considerato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 è stato differito al 31 gennaio 2021 dall' art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall' art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e al 31 marzo 2021 dall' articolo unico, comma 1, D.M. 13 gennaio 2021 e, successivamente al 30 aprile 2021 dall'art. 30 comma 4 del D.L. 41 del 22/03/2021 (decreto Sostegni);

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Vista la legge 23 dicembre 2000, n° 388, art. 53 comma 16 e s.m.i. che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 58 del decreto legge n° 112 del 25 giugno 2008, convertito con la legge 21 agosto 2008 n° 133, il quale stabilisce:

- per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, nonché di società o enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è allegato al bilancio di previsione;
- la deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o ente a totale partecipazione pubblica, del predetto piano, determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili;

Preso atto

- della legge 5 maggio 2009 n. 42, "Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della costituzione";
- che il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici è diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di:
 - consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
 - verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE;
 - favorire l'attuazione del federalismo fiscale;
- che l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009;
- che entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l'attuazione dell'armonizzazione contabile;
- che per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli



schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- che il decreto legislativo 118/2011 prevede la configurazione del principio della competenza finanziaria, cd. “potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile;

- che l’articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. o) del D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali;

- le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato;

- i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. Al fine di consentire l’analisi coordinata dei risultati dell’azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l’articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l’altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi regolamenti comunitari;

- gli schemi di bilancio sperimentali, sono quelli previsti dal DPCM 28 dicembre 2011 concernente le modalità della sperimentazione;

Richiamato il D. lgs. 10/08/2014, n.126 “disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” che, all’art. 11, tratta degli schemi di bilancio;

Richiamato il DM 11 agosto 2017 di aggiornamento degli allegati al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Richiamato il DM 1 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2019, n.196, di ulteriore aggiornamento degli allegati al D. lgs. 2011/118;

Richiamata la Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), ed in particolare i commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali nell’ultimo ventennio. Dal 2019, infatti, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati

Documento sottoscritto con firma digitale. L’originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs 39/1993.



dall'armonizzazione contabile (D. lgs.118/2011) e dal Tuel, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considerano in equilibrio in presenza di un *“risultato di competenza non negativo”*. desunto *“dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”* (allegato 10 al D. lgs. 118/2011). A questo proposito, al quadro generale riassuntivo di cui all'allegato 10 del D. lgs.2011/118, che resta invariato, sono stati aggiunti due ulteriori prospetti. Il primo, denominato *“equilibrio della gestione”*, completa il risultato di competenza con due informazioni già presenti negli equilibri allegati al bilancio di previsione: le quote accantonate a bilancio da finanziarsi obbligatoriamente nel rispetto dei principi contabili e le risorse vincolate eventualmente accertate senza il corrispondente impegno entro la fine dell'esercizio. Il secondo prospetto, denominato *“equilibrio complessivo”*, oltre alle quote accantonate obbligatoriamente per legge in sede di bilancio di previsione e alle quote vincolate, considera anche gli accantonamenti fatti direttamente in sede di predisposizione del rendiconto di gestione. Come conseguenza delle novità introdotte dal 2019, ai sensi del comma 823, cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione dei documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi, tra cui il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo;

Tenuto conto che, tra le modifiche apportate dal DM 1 agosto 2019 agli schemi di bilancio di previsione, di cui all'allegato 9 al D. lgs.2011 /2018, vi è l'aggiunta di prospetti (a1), a2), a3), rispettivamente allegati n. 1, 2, 3 dopo la *“Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto”* e che tali modifiche si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023, con obbligo di allegazione solo in caso di utilizzo del risultato presunto a bilancio di previsione;

Richiamati gli artt. 738-783 della Legge 160/2019, che ha disposto l'unificazione dell'imposta IMU/TASI (assorbimento della TASI nell'IMU) a decorrere dall'anno 2020;

Richiamati i commi 816-847 della sopracitata Legge che dispongono, a decorrere dal 2021, l'istituzione del nuovo *“canone unico”* destinato ad assorbire i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale, sostituendo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art.27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Richiamato l'art. 57 del D.L. 26 ottobre 2019 n.124 in materia di *“disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”* al comma 2 dispone che, a decorrere dall'anno 2020, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali cessano di applicarsi le disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa e degli obblighi formativi. Vengono di fatto abrogati i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, stampa di relazioni e pubblicazioni, autovetture e buoni taxi. Vengono poi abrogati i vincoli procedurali per l'acquisto, locazione e manutenzione di immobili;



Considerato che il D.L. 41 del 23 marzo 2021 ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021, e all'art. 30 comma 5, in deroga all'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e all'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il differimento del termine per l'approvazione delle tariffe, dei regolamenti della TARI sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamata la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), che ai commi da 791 a 794 definisce l'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale con specifica finalità di impiego per:

- a) lo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario. L'incremento si traduce nel 2021 in un'assegnazione complessiva di circa 216 milioni;
- b) il potenziamento del servizio asili nido comunali a decorrere dal 2022, con particolare attenzione ai comuni nei quali il servizio denota maggiore carenza;

Considerato che, in seguito alle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19, il D.L. n. 34 del 2020 (c.d. rilancio) ha previsto l'istituzione di un Fondo destinato ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, successivamente rifinanziato di 1,67 miliardi per il 2020 dal D.L. n. 104/2020 e di ulteriori 500 milioni per il 2021 dalla legge di bilancio per il 2021 (comma 822), innalzati a 1.350 milioni dall'art. 30 comma 1 del D.L. 41/2021. A questo proposito, il perimetro di utilizzo di tali risorse si estende alla perdita di gettito 2021, sia con riferimento alla quota aggiuntiva stanziata, sia relativamente all'avanzo vincolato correlato alla quota 2020 del fondo non utilizzata.

La predisposizione del bilancio 2021/2023 non ha potuto prescindere dalla straordinaria situazione che l'emergenza Covid 19 ha creato, condizionando sia il gettito delle ordinarie risorse di entrata a disposizione dell'Ente, sia le spese che l'Ente è tenuto a sostenere, oltre che per le attività gestionali ed investimenti programmati, anche per interventi di emergenza e a sostegno dei settori e delle attività produttive particolarmente colpite.

Il documento è stato pertanto redatto non solo secondo i principi contabili ufficiali ma considerando le peculiarità che già nel corso del 2020 hanno determinato riduzione delle risorse proprie.

La particolare gravità della situazione ha richiesto l'attivazione da parte del Governo della norma prevista dall'art.11 della Legge 243/2012 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", la quale prevede che *"...lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazione e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definiti con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge"*.

Le previsioni sono state pertanto formulate, considerando riduzioni, almeno per la prima parte dell'esercizio, di alcune entrate proprie dell'ente, ed iscrivendo, a compensazione, quote di contributi statali.



Preso atto che il bilancio finanziario si compone dei documenti di seguito elencati; alcuni di questi presentano, in distinte colonne intestate “*residui presunti al termine dell'esercizio 2020*” e “*previsioni definitive dell'anno 2020*”, rispettivamente, i residui presunti e le previsioni definitive di competenza e cassa dell'esercizio 2020;

- Bilancio di previsione entrate 2021 – 2023, che riporta le previsioni di entrata di competenza e di cassa per titolo e tipologia per il triennio 2021 – 2023;
- Bilancio di previsione spese 2021 – 2023, che riporta le previsioni di spesa di competenza e di cassa per missione, programma e titoli per il triennio 2021 – 2023;
- Bilancio di previsione 2021 – 2023 – riepilogo generale delle entrate per titoli che riporta il riepilogo per titoli delle previsioni di entrata di competenza e di cassa per il triennio 2021 – 2023;
- Bilancio di previsione 2021 – 2023 – riepilogo generale delle spese per titoli che riporta il riepilogo per titoli delle previsioni di spesa di competenza e di cassa per il triennio 2021 – 2023;
- Bilancio di previsione 2021 – 2023 – riepilogo generale delle spese per missione che riporta il riepilogo per missione delle previsioni di spesa di competenza e di cassa per il triennio 2021 – 2023;
- Quadro generale riassuntivo 2021 – 2023 che riporta il riepilogo generale per titoli delle previsioni di competenza e di cassa delle entrate e delle spese previste nel triennio 2021 – 2023;
- Bilancio di previsione 2021 – 2023 – equilibri di bilancio che riporta il prospetto per la dimostrazione dell'equilibrio di parte corrente, dell'equilibrio di parte capitale e dell'equilibrio finale del bilancio di previsione per gli esercizi 2021 – 2023;
- Risultato di amministrazione presunto: i dati riportati si riferiscono al risultato presunto di amministrazione relativo all'esercizio 2020;
- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato nel triennio 2021-2023;
- Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità che riporta gli stanziamenti per il fondo crediti di dubbia esigibilità nel triennio 2021 - 2023;
- Bilancio di previsione 2021 – 2023 – utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, che riporta per missione programma e titolo le previsioni di spesa relative all'utilizzo di tali tipologie di contributi per il triennio 2021 – 2023;
- Bilancio di previsione 2021 – 2023 – spese per funzioni delegate dalle regioni, che riporta per missione programma e titolo le previsioni di spesa relative a funzioni delegate dalla Regione per il triennio 2021 – 2023;
- Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli Enti Locali, che riporta la dimostrazione del rispetto del limite all'indebitamento;



- Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; a questo proposito si richiamano le disposizioni di cui al D.M. 28 dicembre 2018 relative ai parametri obiettivi le quali hanno determinato l'applicazione degli stessi a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020;
- Nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata ai sensi della legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del D. L. 112/2008, inserita nella Nota integrativa;
- Analisi dei servizi a domanda individuale e relativo riepilogo con indicazione del grado di copertura;
- Piano investimenti triennale e riepilogo per fonti di finanziamento e impieghi;
- Piano degli indicatori di bilancio 2021-2023;

Vista la nota integrativa prevista dall'articolo 11 comma 3 lettera g) del D.lgs 118/2011, integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014;

Richiamati:

- l'indirizzo internet del Comune di Prato dove sono pubblicati i rendiconti della gestione del Comune di Prato: www.comune.prato.it (sezione: amministrazione trasparente/Bilanci);
- l'indirizzo internet del Comune di Prato dove è pubblicato il bilancio consolidato 2019 del Comune di Prato: www.comune.prato.it (sezione: amministrazione trasparente/Bilanci);
- l'indirizzo internet del Comune di Prato dove sono pubblicati i bilanci degli enti partecipati: portaleenti.comune.prato.it;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 06/08/2020 di approvazione del Rendiconto della gestione 2019 e relativi allegati;

Viste:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 219 del 29/09/2020 ad oggetto: "Documento unico di programmazione 2021/2023 - Sezione Strategica - Presentazione al consiglio per le successive deliberazioni";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 dell'8/10/2020 ad oggetto "Documento unico Programmazione 2021/2023 - Sezione Strategica";
- la deliberazione di Giunta comunale n.48 del 30/03/2021 ad oggetto "Nota di aggiornamento al DUP 2021/2024";
- la deliberazione di Giunta comunale n.49 del 30/03/2021 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2021-2022-2023 e relativi allegati: approvazione dello schema da parte della Giunta";

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



- deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 23/03/2021 ad oggetto “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada - anno 2021 - ai sensi degli articoli 208 e 142 del D. Lgs. 285/1992”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 25/03/2021 ad oggetto “Bilancio di Previsione 2021 - Addizionale Comunale all'IRPEF - Conferma aliquota”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 14/01/2021 ad oggetto “Bilancio 2021. Provvedimenti ai sensi dell'art. 172, comma 1 del D. Lgs. 267/2000: aree fabbricabili in aree Peep”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n.18 del 25/03/2021 “Imposta di soggiorno – modifiche al regolamento” e la proposta di delibera di Giunta comunale n 47 del 30/03/2021 ad oggetto “Approvazione misure di imposta di soggiorno anno 2021”;
- la deliberazione di Consiglio n. 17 del 25/03/2021 ad oggetto: “Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale (canone unico patrimoniale) e approvazione del relativo regolamento” e la delibera di Giunta n. 46 del 30/03/2021, concernente le tariffe del canone unico patrimoniale;
- la deliberazione di Consiglio n. 19 del 25/03/2021 ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2021”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 16/03/2021 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2021 - Tributi, servizi locali e servizi a domanda individuale. Approvazione tariffe”;
- la deliberazione di Consiglio n.15 del 25/03/2021 ad oggetto: “Proroga scadenze TARI a seguito dei provvedimenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Con riferimento alla TARI, al momento della predisposizione del presente atto, la stima di gettito è determinata sulla base del preesistente, considerata la proroga dell'approvazione del piano finanziario ad opera del soggetto gestore, prevista dall'art. 30 comma 5 del D.L. 41 del 23 marzo 2021;

Visto l'art. 166 del D. Lgs 267/2000 coordinato e integrato il quale recita:

“1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio;

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;

2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo."

Preso atto che nel bilancio 2021 – 2023 gli stanziamenti del fondo di riserva e della spesa corrente risultano essere i seguenti:

	2021	2022	2023
Fondo di riserva	809.444,25	751.323,98	832.321,77
Spese correnti	202.790.724,83	196.180.928,55	195.007.714,04
Incidenza	0,40%	0,38%	0,43%

Fondo di riserva di cassa: 668.118,47

Spese finali di cassa: 336.680.555,75

Incidenza: 0,20%

e che, pertanto, il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa sono costituiti nei limiti di cui all'articolo 166 del D.lgs 267/2000;

Richiamato il comma 882 dell'art.1 della legge 205/2017 che ha introdotto modifiche al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali a partire dal bilancio di previsione 2018 nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità;

Richiamato l'art.1, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, al comma 79, che consente agli enti locali nel corso degli anni 2020 e 2021 la possibilità di variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 nella missione "fondi e accantonamenti" ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n.145.

Dato atto che l'Ente:

- ha provveduto ad una verifica puntuale delle fatture ricevute, liquidate e pagate nell'anno 2020, determinandone l'importo complessivo, nonché alla verifica dell'ammontare complessivo del debito commerciale residuo al 31/12/2020;
- che, a seguito delle suddette verifiche, risultano rispettate le condizioni di cui al comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n.145;
- che le risultanze delle verifiche effettuate sono depositate in atti presso il Servizio Risorse Umane e Finanziarie in formato elettronico firmato digitalmente;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Richiamato l'art.107-bis DL 18/2020 secondo il quale «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020»;

Richiamato l'art 56-bis, comma 11, del DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge n. 98/2013, nella formulazione conseguente alla integrazione disposta dall'art. 7, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, che prevede l'obbligo per gli enti territoriali di destinare prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui il dieci per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile. A questo proposito l'Ente destina, in sede previsionale, parte dei proventi da alienazioni patrimoniali all'estinzione anticipata di prestiti (rispettivamente per 295.100,00, 981.400,00 e 512.350,00 nel triennio);

Richiamata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ("legge di bilancio 2017") e successive modifiche che, a decorrere dal 2018, circoscrive mediante puntuale elencazione le spese finanziabili con i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni devolvendoli esclusivamente e senza vincoli temporali ad interventi riconducibili all'urbanizzazione e alla manutenzione del territorio. Nel rispetto dei vincoli previsti dalla suddetta normativa, la destinazione delle entrate da titoli abilitativi e relative sanzioni nel triennio 2021-2023 risulta essere la seguente:

- a spese correnti: 2.146.000,00; 2.601.000,00; 2.601.000,00;
- a spese in conto capitale: 2.450.000,00; 2.800.000,00; 2.800.000,00;

Ricordato che con sentenza del Tribunale di Prato n. 389 del 2020, le Società Estra SpA e Centria srl sono state condannate al pagamento in favore del Comune di Prato della somma di euro 6.000.000,00 (oltre interessi legali) a seguito di contenzioso sorto in relazione alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale bandita nell'anno 2010.

Dato atto che il Comune di Prato ha transato con le Società per la rateizzazione del loro debito in tre rate di importo pari a € 2.000.000,00 per gli anni 2021, 2022 e 2023 e che, in considerazione della natura di entrata straordinaria ne è stata disposta la destinazione a spese di investimento nel triennio;

Ricordato che la Legge di bilancio 145/2018, prevede a partire dall'annualità 2021 l'applicazione di un nuovo fondo, ovvero l'istituzione a carico dell'Ente di un fondo di garanzia dei debiti commerciali, che consiste in un accantonamento di risorse correnti determinato con una percentuale che proporzionalmente aumenta in base ai giorni di ritardo nei pagamenti medi tenuti dall'Ente. L'adempimento riguarda gli enti non rispettosi dei termini di pagamento delle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 o che non riducano il debito pregresso o non alimentino correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC).

Dato atto che Il Comune di Prato ha rispettato, per l'anno 2020, tutti i parametri previsti ai commi 859-872 della L. 145/2018 ed ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione in materia di pagamenti e, pertanto, non è obbligato ad accantonare al fondo



di garanzia dei debiti commerciali del Bilancio 2021;

Richiamato l'art. 199 del del D.lgs.267/2000 relativo alle fonti finanziamento degli investimenti che, alla lettera b) del primo comma, annovera l'avanzo di parte corrente; a questo proposito l'Ente ha destinato avanzo economico a finanziare la spesa di investimento per le seguenti quote negli esercizi 2021-2023: 339.200,00, 353.500,00 e 368.400,00;

Richiamato l'articolo 119 primo comma della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n° 1, che nel testo in vigore dall'01.01.2014 recita:

<< i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'unione europea>>;

Visto lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 11 del 21/02/2019;

Visto i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, in ordine alla regolarità tecnica e contabile in data 26.03.2021;

Visto il parere dell'organo di revisione economico finanziaria espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/00, parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare n. 2 "Sviluppo economico, finanze, patrimonio, politiche comunitarie" in data 21.04.2021;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del già richiamato d.lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

Presenti 32

Favorevoli 21 Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Biffoni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi, Sciumbata, Wong, Romei

Contrari 11 Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel, Garnier, Cocci, Spada, La Vita, Maioriello

APPROVATA

De l i b e r a

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



1) di approvare il bilancio finanziario 2021-2023 composto dai seguenti prospetti e allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- bilancio di previsione entrate 2021 – 2023;
- bilancio di previsione 2021/2023: riepilogo generale delle entrate per titoli;
- bilancio di previsione spese 2021/2023;
- bilancio di previsione 2021/2023: riepilogo generale delle spese per titoli;
- bilancio di previsione 2021/2023: riepilogo generale delle spese per missione;
- quadro generale riassuntivo 2021/2023 che riporta il riepilogo generale per titoli delle previsioni di competenza e di cassa delle entrate e delle spese previste nel triennio 2021/2023;
- bilancio di previsione 2021/2023: equilibri di bilancio;
- tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
- bilancio di previsione 2021/2023: spese per funzioni delegate dalle regioni;
- bilancio di previsione 2021/2023: utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel triennio 2021/2023;
- composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato nel triennio 2021/2023;
- analisi dei servizi a domanda individuale e relativo riepilogo con indicazione del grado di copertura;
- certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario;
- piano degli investimenti 2021/2023 e riepilogo per fonti di finanziamento e impieghi;
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali;
- piano degli indicatori di bilancio 2021-2023;
- nota integrativa come previsto dall'art. 11 c. 3 lett.g, D.Lsg. 118/2011 contenente, tra l'altro, la nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, allegata al bilancio di previsione art. 1 co.383 L.244/2007;
- l'indirizzo internet del Comune di Prato dove sono pubblicati i rendiconti della gestione del Comune di Prato: www.comune.prato.it (sezione: amministrazione trasparente/Bilanci);
- l'indirizzo internet del Comune di Prato dove è pubblicato il bilancio consolidato 2019 del



Comune di Prato: www.comune.prato.it (sezione: amministrazione trasparente/Bilanci);

• l'indirizzo internet del Comune di Prato dove sono pubblicati i bilanci degli enti partecipati: portaleenti.comune.prato.it;

2) di prendere atto dei seguenti atti:

- - la deliberazione di Giunta comunale n. 219 del 29/09/2020 ad oggetto: "Documento unico di programmazione 2021/2023 - Sezione Strategica - Presentazione al consiglio per le successive deliberazioni";
- - la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 dell'8/10/2020 ad oggetto "Documento unico Programmazione 2021/2023 - Sezione Strategica";
- - la deliberazione di Giunta comunale n.48 del 30/03/2021 ad oggetto "Nota di aggiornamento al DUP 2021/2024";
- - la deliberazione di Giunta comunale n.49 del 30/03/2021 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2021-2022-2023 e relativi allegati: approvazione dello schema da parte della Giunta";
- - deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 23/03/2021 ad oggetto "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada - anno 2021 - ai sensi degli articoli 208 e 142 del D. Lgs. 285/1992";
- - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 25/03/2021 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2021 - Addizionale Comunale all'IRPEF - Conferma aliquota";
- - la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 14/01/2021 ad oggetto "Bilancio 2021. Provvedimenti ai sensi dell'art. 172, comma 1 del D. Lgs. 267/2000: aree fabbricabili in aree Peep";
- - la deliberazione di Consiglio comunale n.18 del 25/03/2021 "Imposta di soggiorno – modifiche al regolamento" e la proposta di delibera di Giunta comunale n 47 del 30/03/2021 ad oggetto "Approvazione misure di imposta di soggiorno anno 2021";
- - la deliberazione di Consiglio n. 17 del 25/03/2021 ad oggetto: "Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale (canone unico patrimoniale) e approvazione del relativo regolamento" e la delibera di Giunta n. 46 del 30/03/2021, concernente le tariffe del canone unico patrimoniale;
- - la deliberazione di Consiglio n. 19 del 25/03/2021 ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2021";
- - la deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 16/03/2021 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2021 - Tributi, servizi locali e servizi a domanda individuale. Approvazione tariffe";
- - la deliberazione di Consiglio n.15 del 25/03/2021 ad oggetto: "Proroga scadenze TARI a seguito dei provvedimenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti	33	Essendo nel frattempo entrato il Consigliere Belgiorno
Favorevoli	21	Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Biffoni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi, Sciumbata, Wong, Romei
Contrari	12	Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel, Garnier, Cocci, Spada, La Vita, Maioriello

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti



Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Bilancio di previsione 2021-2023 10FCB97E2F36689044A83CD33E0FD8FD46E62B115FA7C852334B00AB7BF75B70	BILANCIO 2021_2023 NUMERATO PAGINE EDIT.pdf	26/03/2021
Nota Integrativa 2021-2023 8EAA463A1F5D73344CE260FF2D0FEAF43909729C7C03CD6FB862D3105F1816CB	NOTA INTEGRATIVA 2021_2023 EDITCONSIGLIO.pdf	26/03/2021
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 95BEEB24746486454C1E3B64EF13F5DBFC88A64079E90457F2576E9A0319DFBE	PARERE_SR_2021_160.odt.pdf.p7m	26/03/2021
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 81007EDABEEF17446DD8A14D33B509039D7D7DEE9B31BE133D03FE15A9667433	PARERE_SR_2021_160.odt.pdf.p7m	26/03/2021
Parere Collegio Revisori 1FEC6F1E9D296395A445BD337CB6D14429F8AF8CAE0D3FE80FEDB0BD1CA586C2	Parere bilancio previsione 2021 2023.pdf.p7m	12/04/2021

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Bilancio di previsione 2021-2023 10FCB97E2F36689044A83CD33E0FD8FD46E62B115FA7C852334B00AB7BF75B70	BILANCIO 2021_2023 NUMERATO PAGINE EDIT.pdf	26/03/2021
Nota Integrativa 2021-2023 8EAA463A1F5D73344CE260FF2D0FEAF43909729C7C03CD6FB862D3105F1816CB	NOTA INTEGRATIVA 2021_2023 EDITCONSIGLIO.pdf	26/03/2021
Parere Collegio Revisori 1FEC6F1E9D296395A445BD337CB6D14429F8AF8CAE0D3FE80FEDB0BD1CA586C2	Parere bilancio previsione 2021 2023.pdf.p7m	12/04/2021

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

ALBERTI GABRIELE

codice fiscale LBRGRL78T02G999J

num.serie: 17367693086387135809576657519376300740

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 30/07/2019 al 30/07/2022

SIMONETTA FEDELI

codice fiscale FDLSNT63S65F205T

num.serie: 6553604081987375285

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 23/02/2021 al 23/02/2024